

## REGOLAMENTO (CE) N. 45/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

(1) Nell'aprile 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea per i tessuti poliefinici (EATP) (in seguito denominata il «denunziante»), per conto degli otto produttori comunitari che assertivamente effettuavano una proporzione maggiorata della produzione complessiva dei prodotti in questione nella Comunità.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suddetti e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Numerosi produttori ed esportatori dei paesi interessati e gli importatori hanno comunicato osservazioni scritte. L'Associazione europea per il commercio della iuta, la Zakkentrale BV e la

Thai Plastic Industries Association hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da cinque produttori comunitari denunzianti, sette produttori indiani, nove produttori indonesiani, sei produttori thailandesi e tre importatori nella Comunità.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

## a) produttori comunitari denunzianti

- Condepols SA, Valencia (Spagna)
- Cotesi, Carvalhos (Portogallo)
- Saint Frères Emballage SA, Parigi (Francia)
- Sintéticas del Sur SA, Ubeda (Spagna)
- Thrace Plastics Co. SA, Atene (Grecia);

## b) produttori indiani

- Buildmet Private Ltd, Bangalore
- Gilt Pak, Indore
- Kanpur Plastipack, Kanpur
- Neo Sack Ltd, Indore
- Polyspin Export Ltd, Rajapalayam
- Polyspin Private Ltd, Rajapalayam
- Shankar Packaging Ltd, Bombay;

## c) produttori indonesiani

- P.T. Budi Indoplast Indah, Jakarta
- P.T. Hardo Soloplast, Solo
- P.T. Kemilau Indah Permana Ltd, Solo
- P.T. Poliplas Indah Sejahtera, Semarang
- P.T. Simoplas, Semarang;

## d) produttori thailandesi

- Bangkok Polysack Co. Ltd, Bangkok
- CP Poly-Industry Public Co. Ltd, Bangkok
- Laemthong Industry Co. Ltd, Bangkok
- Pacific Polysack Co. Ltd, Bangkok
- Thai Coating Industrial Public Co. Ltd, Bangkok
- Thai Plastic Products Co. Ltd, Bangkok.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 92 del 13. 4. 1995, pag. 3.